

Misure di gestione della sicurezza antincendio nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Con il presente allegato si forniscono indicazioni circa i requisiti minimi da assicurare per la conduzione in sicurezza delle attività in oggetto durante l'esercizio, con locali aperti al pubblico e in condizioni reali di funzionamento.

1. Requisiti minimi per l'esercizio

Si precisa che i requisiti minimi indicati nella presente sezione hanno carattere generale e non esaustivo.

Sezione A - Discoteche e locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.

Per tali attività, nell'ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:

- il D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
- il DM 22 novembre 2022 recante la "Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi" in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m².

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

1.1.1. Requisiti prioritari discoteche e locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo da assicurare durante l'esercizio:

Deve essere assicurata, durante l'esercizio, l'accessibilità e l'esodo ai locali a persone con disabilità, la conformità alle misure di prevenzione incendi, di gestione dell'esodo e dell'emergenza, e la coerenza tra assetto dei locali, capienza autorizzata e affollamento effettivo. In particolare:

A) Titoli abilitativi, capienza e gestione dell'affollamento

- Presenza e validità dei titoli di prevenzione incendi (segnalazione certificata di inizio attività antincendio e pareri rilasciati in fase progettuale, ove previsti) per l'attività individuate ai sensi del n. 65 dell'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- Coerenza tra capienza autorizzata (come da titolo abilitativo) e assetto reale dei locali; sistemi di conteggio degli ingressi e contingentamento per prevenire il sovraffollamento.

B) Vie di esodo e uscite di sicurezza

- Numero, larghezza utile e dislocazione delle uscite di sicurezza devono risultare coerenti con la capienza autorizzata. Le uscite devono aprirsi nel verso dell'esodo mediante dispositivi a semplice spinta, in modo da consentire il deflusso immediato anche in condizioni di affollamento e di scarsa visibilità. I serramenti non dovranno essere chiusi a chiave o con altri impedimenti. Deve essere garantita la fruibilità continua delle uscite e dei percorsi di esodo, che devono rimanere sgombri e non ridotti durante l'esercizio.
- Percorsi di esodo continui, sgombri e chiaramente segnalati; illuminazione di sicurezza funzionante e alimentazione di sicurezza efficiente; integrità della segnaletica.
- Assenza di riduzioni delle larghezze dovute ad arredi mobili, transenne, depositi, file o installazioni temporanee.

C) Materiali, allestimenti e reazione al fuoco

- Conformità di rivestimenti, tendaggi, scenografie, arredi imbottiti e pannellature ai requisiti di reazione al fuoco previsti nella segnalazione certificata di inizio attività antincendio e nei pareri rilasciati in fase progettuale, ove previsti, ai sensi del Decreto 19 agosto 1996 o, in alternativa, della Regola Tecnica Verticale V. 15 (con richiamo alla Sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi) e disponibilità delle relative certificazioni prescritte.
- Verifica dell'assenza di installazioni aggiuntive non previste in progetto o prive dei previsti requisiti di reazione al fuoco (ad esempio: palchi mobili, quinte, pannelli fonoassorbenti, elementi decorativi, ecc...) o che, comunque, aumentino il carico di incendio o riducano spazi e vie di esodo.
- Distanze di sicurezza da sorgenti di calore; corretto ancoraggio di tralicci e simili; gestione ordinata dei cavi e protezione da surriscaldamenti.

D) Impianti tecnologici e sistemi di sicurezza

- Impianto elettrico conforme alla regola dell'arte: quadri identificati e accessibili, protezioni integre, assenza di collegamenti improvvisati o di sovraccarichi.
- Impianti di rivelazione e allarme incendio e diffusione sonora di emergenza, ove previsti dalla soluzione progettuale adottata: esito di prove funzionali ed evidenza delle manutenzioni.
- Sistemi di controllo di fumo e calore (ove previsti): integrità delle superfici di smaltimento, comandilocali e remoti, alimentazioni, test periodici documentati.

E) Presidi antincendio, gestione e manutenzione

- Estintori: numero, tipologia e ubicazione coerenti con la valutazione dei rischi e secondo le disposizioni della pertinente regola tecnica di prevenzione incendi; manutenzione e verifiche registrate; idranti e naspi efficienti e accessibili.
- Registro dei controlli.
- Piano di emergenza disponibile e conosciuto dal personale; planimetrie schematiche a disposizione del pubblico nelle aree significative, ove previste.

F) Organizzazione dell'emergenza e personale addetto

- Designazione degli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione; formazione documentata e, ove prescritto dalla normativa vigente, attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Procedure operative per l'evacuazione (apertura delle uscite, interruzione della musica e gestione luci, messaggi vocali di emergenza); assistenza a persone con mobilità ridotta.
- Presidio dei varchi e delle uscite durante l'esercizio; gestione del segnale di allarme e della comunicazione al pubblico.

1.2. Sezione B - Pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti) con intrattenimento accessorio e non prevalente

1.2.1. Inquadramento e distinzione dall'attività di pubblico spettacolo

Per quanto concerne l'inquadramento normativo, i criteri distintivi rispetto all'attività di pubblico spettacolo e i relativi richiami (inclusi i casi di musica dal vivo e *karaoke*, i limiti di capienza e l'assenza di sale appositamente allestite, nonché le condizioni che impongono il riesame dell'inquadramento ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULPS), si rappresenta che il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio *karaoke* o simile, purché non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni e la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l'attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Qualora, invece, l'intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell'inquadramento complessivo dell'attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell'eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).

1.2.2. Criteri di sicurezza antincendio applicabili

I bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.

Qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, questi sono tenuti al rispetto delle relative prescrizioni; restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

In via generale, per i pubblici esercizi non disciplinati da specifica regola tecnica, le misure di prevenzione e protezione antincendio e le condizioni di esercizio in sicurezza sono sviluppate sulla base della valutazione del rischio incendio, con applicazione dei criteri del Decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021 e del Codice di prevenzione incendi (Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015); resta ferma la distinzione rispetto agli adempimenti del DVR ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che gravano in capo ai gestori in applicazione della normativa a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.2.3. Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti

Con riferimento ai pubblici esercizi che svolgono intrattenimento accessorio, in via preliminare occorre assicurare che la reale configurazione dell’attività non comporti l’assoggettamento degli stessi alla disciplina dettata per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata agli obblighi posti in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che detta le norme atte ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Come indicato all’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

- nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
- nell’allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrono i presupposti (si veda il punto 3).

La suddetta valutazione riguarda pertanto il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni.

2.2.4 Requisiti prioritari da assicurare durante l'esercizio per bar e ristoranti:

A)Vie di esodo e uscite di sicurezza

- Uscite in numero e larghezza adeguati all'affollamento prevedibile; apertura effettiva nel verso dell'esodo con dispositivi a semplice spinta; fruibilità costante.
- Percorsi di esodo semplici, diretti e sgombri; assenza di ostruzioni o riduzioni dovute ad arredi, installazioni temporanee, attrezzature per spettacoli o code.

B)Materiali, allestimenti e reazione al fuoco

- Verifica di rivestimenti, tendaggi, arredi imbottiti e decorazioni utilizzati per l'evento, coerenti con la valutazione del rischio di incendio.
- Assenza di installazioni aggiuntive non considerate nell'ambito della valutazione del rischio incendio (palchi mobili, quinte, pannelli fonoassorbenti, elementi decorativi) che aggravino il carico di incendio o riducano le vie di esodo.
- Rispetto delle distanze dalle sorgenti di calore e corretti ancoraggi di eventuali strutture temporanee.

C) Impianti, presidi e gestione

- Impianto elettrico conforme alla regola dell'arte; assenze di collegamenti improvvisati e di sovraccarichi; protezioni e quadri identificati.
- Estintori portatili idonei e accessibili; ove presenti, impianti di rivelazione e allarme e illuminazione di sicurezza funzionanti e manutenuti; registro dei controlli disponibile.

D)Organizzazione dell'emergenza e personale

- Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, alla lotta antincendio e all'evacuazione designati in numero coerente con le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza; formazione documentata e, ove prescritto, attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- Procedure di emergenza adeguate all'affollamento effettivo e alla presenza di pubblico, inclusa l'assistenza alle persone con esigenze speciali; modalità di diffusione dell'allarme e istruzioni al personale.

2. Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell'emergenza antincendio – Chiarimenti

In relazione ai profili di sicurezza sopra richiamati, si ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente.

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l'individuazione dei rischi professionali connessi all'organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all'ambiente lavorativo.

Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

- i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
- le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
- le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull'esposizione dei lavoratori ai rischi.

Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell'attività, indipendentemente dalla loro qualità di lavoratore ovvero di avventore.

In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all'articolo 2, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro rientranti nell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Si precisa che la necessità del piano di emergenza non è valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività; si richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli *“occupanti”* e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell'emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.

Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. *Minicodice*), all'Allegato I, definisce l'affollamento facendo riferimento agli *“occupanti”*, intesi come tutte le persone presenti nell'attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza. Ne deriva che:

- nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell'impatto organizzativo della presenza del pubblico;
- nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell'emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Restano quindi distinti i due piani normativi: il DVR tutela i lavoratori, mentre la gestione

della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo, come chiarito dagli atti ufficiali di questa Amministrazione.

Si richiama, infine, l'attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell'attività.

Tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all'utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell'ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell'emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un'azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l'accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull'innesto e sulla successiva evoluzione dell'incendio.

3. Valutazione dei rischi di incendio

3.1 Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi a basso rischio di incendio

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non comprese nel D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I (ad esempio attività n. 65 riguardante i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m²) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) con affollamento complessivo \leq 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività);
- b) con superficie lorda complessiva \leq 1000 m²;
- c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf $>$ 900 MJ/m²);
- e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

La valutazione del rischio d'incendio deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nell'allegato al DM 3 agosto 2021.

La valutazione del rischio di incendio deve ricoprendere almeno i seguenti argomenti.

- a) individuazione dei pericoli d'incendio** (ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesto, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi

rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive...)

- b)** descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore...)
- c)** determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- d)** individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e)** valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- f)** individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nota: Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, ...). In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, ...) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio...).

3.2 Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi non a basso rischio di incendio

Per tali luoghi, il DM 3 agosto 2015, prevede che, oltre a quanto sopra, il progettista impieghi uno dei metodi di regola dell'arte, in relazione alla complessità dell'attività trattata, per la valutazione del rischio d'incendio, procedendo ad un'analisi specifica dell'attività finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente; tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste dal DM.

Per i luoghi in argomento, in considerazione della disponibilità di pertinenti regole tecniche verticali, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.

Per gli eventuali ambiti delle attività in cui siano presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d'incendio deve includere anche la valutazione del rischio per atmosfere esplosive.